

FOGLIO INFORMATIVO**DILAZIONI DI PAGAMENTO****INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' DI FACTORING****BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (socio unico – Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. (Registro delle Imprese Roma CF 01294700586) Gruppo Bancario ICCREA.

Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma

Sede Operativa: Via Anton Cechov, 50/2 - 20151 Milano

Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: **Tel. 02.3343401**

Numero di fax: **06.72078408**

E- mail: **info@bccfactoring.it**

Sito internet: **www.bccfactoring.it**

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A . n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004

Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3

Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v.

Aderente all'Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

OFFERTA FUORI SEDE

Da compilare con i dati del SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE (es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)

Dipendente

Nome e Cognome:.....

Qualifica:

Riferimenti: Telefono:.....*e-mail:*.....

Altro soggetto

Nome e Cognome:.....

Qualifica:

Società:

Riferimenti: Telefono:.....*e-mail:*.....

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti):

CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring.

Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring.

La durata della dilazione è convenuta con il debitore.

Rischi a carico del cliente

Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente.

Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo.

In caso di mancato pagamento anche di uno soltanto dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione ovvero il mancato puntuale pagamento delle fatture per competenze o altri oneri e/o la presenza di elementi pregiudizievoli, il factor può avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex. Art. 1186 C.C.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

(Divisore civile 365/366)

	VOCI	COSTI	
Tasso di dilazione	Tasso annuo nominale posticipato	8,500%	
	<i>Tasso effettivo annuo per capitalizzazione mensile</i>	8,839%	
	<i>Tasso effettivo annuo per capitalizzazione trimestrale</i>	8,775%	
Tasso di mora per servizi di dilazione	Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento: 1,00%	BCE + 7 punti	
<i>I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell'andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE.</i>			
Commissioni	Commissioni di dilazione - Flat	2,50%	Sul valore nominale dei crediti
	Commissioni per ritardato pagamento	2,50%	Flat sui pagamenti effettuati oltre la scadenza originaria

	VOCI	COSTI	
			o dilazionata
Altre condizioni e spese	Spese istruttoria pratica	1.200,00 €	Una tantum
	Spese di rinnovo pratica	1.000,00 €	Annuale
	Spese di tenuta ed invio estratto conto mensile	55,00 €	Mensile
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili (copia documenti)	10,00 €	Per singolo foglio
	Documento domestic/rata	19,00 €	Per documento o per rata
	Fattura/rata dilazionata	20,00 €	Per Fattura/rata
	Incasso o scarico domestic	8,00 €	Cadauno
	Incasso o scarico import/export	15,00 €	Cadauno
	Documento domiciliato in banca	45,00 €	Cadauno
	Richieste riconciliazione saldo	155,00 €	Per richiesta
	Emissione e incasso effetti elettronici e/o cartacei	16,00 €	Per effetto
	Spese per insoluti/richiami a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	26,00 €	Cadauno
	Messa a disposizione del limite	100,00 €	Mensile con franchigia primo mese
	Notifica debitore	19,00 €	Cadauno
	Proroga di scadenza/Piano di rientro	50,00 €	Per scadenza / fattura / rata
Sollecito/messa in mora	100,00 €	Per sollecito	
Altre condizioni e spese	Richiesta copia contratto idoneo alla stipula	250,00 €	Per copia
	Canone Home Factoring	1.500,00 €	Annuale
	Spese per certificazione a Società di Revisione	155,00 €	Cadauna
	Invio documenti in telematico	1,50 €	Per documento
	Spese per Fax	8,00 €	Per singolo invio
	Spese per Bolli	1,81 €	
Valute	Accredito cambiali/effetti salvo buon fine cartacei o elettronici	25 gg	
	Incasso a mezzo bonifico o assegno, c/c postale ecc.	15 gg	

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ed IVA in quanto dovuta, nonché ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, le spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO** (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring.

$$\left[\left(1 + \frac{\text{tasso}}{\text{periodo} \cdot 100} \right)^{\text{periodo}} - 1 \right] \cdot 100$$

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni.

Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti:

1. BCC Factoring S.p.A. - Via Anton Cechov, 50/2 - 20151 Milano
2. **e – mail:** ufficioreclami@bccfactoring.it

L'intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, oppure interpellare la società di factoring.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it.

- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) all'Ombudsman – Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di “conciliazione” è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e

Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Società di factoring (o factor): oltre alla **BCC FACTORING S.p.A.**, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

Credito:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi.
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b)

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

Milano, 09 dicembre 2011